

APULIA THEOLOGICA

RIVISTA DELLA FACOLTÀ TEOLOGICA PUGLIESE

Chiese e unità dei cristiani

Enzo BIANCHI
Gerardo CIOFFARI
Alexandru-Marius CRIȘAN
Pawel Andrzej GAJEWSKI
Jean Paul LIEGGI

Emmanuel ALBANO
Mirvet KELLY
Francesco NERI
Basilio PETRÀ
Michele SARDELLA
Francesco SCARAMUZZI
Pier Giorgio TANEBURGO

Giovanni DISTANTE

2 ANNO V
LUGLIO / DICEMBRE 2019

EDB



Per tutto ciò che riguarda la direzione e la redazione (manoscritti, libri da recensire, invii per cambio, ecc.) indirizzare a

APULIA
THEOLOGICA

Largo San Sabino, 1 – 70122 Bari
Tel. 080 52 22 241 ■ Fax 080 52 25 532
rivista@facoltateologica.it

**DIREZIONE EDITORIALE
ED AMMINISTRATIVA**

Direttore

Vincenzo DI PILATO

Vicedirettore

Francesco SCARAMUZZI

Comitato di redazione

Annalisa CAPUTO – Gerardo CIOFFARI –
Francesco MARTIGNANO – Salvatore MELE –
Luca DE SANTIS – Pio ZUPPA

Segretario/amministratore

p. Santo PAGNOTTA op

Proprietà

Facoltà Teologica Pugliese (Bari)

Direttore Responsabile

Vincenzo DI PILATO

*Le recensioni vanno spedite all'indirizzo
rivista@facoltateologica.it
apth@facoltateologica.it*

Gli autori riceveranno l'estratto
dell'articolo pubblicato in pdf

La rivista è soggetta a Peer Review.

*Le norme redazionali sono consultabili
nelle ultime pagine della rivista e all'indirizzo
[http://www.facoltateologica.it/
apuliatheologica](http://www.facoltateologica.it/apuliatheologica)*



**Centro
Editoriale
Dehoniano**

*Per l'amministrazione,
gli abbonamenti,
la vendita dei fascicoli, ecc., rivolgersi a*
Centro Editoriale Dehoniano
Via Scipione Dal Ferro 4
40138 Bologna
Tel. 051 3941255
Fax 051 3941299
ufficio.abbonamenti@dehoniane.it

Abbonamento 2019

Italia € 50,00

Italia annuale enti € 63,00

Europa € 70,00

Resto del Mondo € 80,00

Una copia € 31,00

*L'importo dell'abbonamento può essere
versato sul conto corrente postale 264408
intestato al C.E.D.
Centro Editoriale Dehoniano S.R.L. –
Bologna*

ISSN 2421-3977

*Registrazione del Tribunale di Bari
n. 3468/2014 del 12/9/2014*

Editore

Centro Editoriale Dehoniano,
Bologna
www.dehoniane.it

Stampa

Italiatipolitografia, Ferrara 2019

SOMMARIO

FOCUS

ENZO BIANCHI

«Voi siete tutti fratelli» (Mt 23,8) » 269

PAWEL ANDRZEJ GAJEWSKI

Gesù Cristo, ieri, oggi e sempre lo stesso (Eb 13,8).

Unità e disunità del cristianesimo post-confessionale.

Una prospettiva protestante » 283

GERARDO CIOFFARI

Kiev, Mosca e Costantinopoli.

Vicende ecclesiali nei secoli XI-XVII..... » 311

JEAN PAUL LIEGGI

Insegnare teologia ecumenica.

Appunti per uno stile della teologia..... » 343

ALEXANDRU-MARIUS CRIȘAN

La lotta per le parole: Chiesa e Chiese nel documento

sull'ecumenismo del concilio di Creta (2016)..... » 383

STUDI

MIRVET KELLY

Lo Spirito Santo e la Chiesa

nella teologia simbolica di Efreim il Siro » 409

BASILIO PETRÀ

Christos Yannaras e il racconto genesiaco della caduta.

La necessità di una nuova ermeneutica

ecclesialmente fondata e sinodalmente stabilita..... » 427

MICHELE SARDELLA

Evoluzione canonica del Sinodo dei vescovi

fino alla Episcopal communio per una Chiesa della sinodalità..... » 449

EMMANUEL ALBANO

Martirio cristiano: testimonianza secondo l'insegnamento

del vangelo. La vicenda di Carpo e Papilo » 463

FRANCESCO SCARAMUZZI <i>I presupposti teologici della Chiesa a partire dalla Dei Verbum.....</i>	»	485
FRANCESCO NERI <i>Per una teologia nel contesto del Mediterraneo. Il paradigma di mons. Antonio Bello.....</i>	»	511
PIER GIORGIO TANEBURGO <i>«Scrutando il mistero della Chiesa» nell'eparchia di Piana degli Albanesi.....</i>	»	539
NOTA		
GIOVANNI DISTANTE <i>L'Istituto di Teologia Ecumenica «San Nicola»: 50 anni di ricerca, studio e impegno per l'unità.....</i>	»	553
RECENSIONI.....	»	581
Indice dell'annata.....	»	593

MICHELE SARDELLA*

Evoluzione canonica del Sinodo dei vescovi fino alla *Episcopalis communio* per una Chiesa della sinodalità

1. Vescovo/Chiesa, vescovi/Chiese nella nuova concezione teologico-giuridica del Vaticano II

Il/i vescovo/i e la/e Chiesa/e è una delle tematiche che nell'asise del concilio Vaticano II hanno generato i dibattiti più rilevanti. La dottrina sulla gerarchia ecclesiastica è la parte più ampia della costituzione dogmatica *Lumen gentium*. L'episcopato è stato rivisto in tutte le sue dimensioni, in particolare nel suo rapporto con la Chiesa e le Chiese. Rahner ha definito il concilio Vaticano II come il concilio della Chiesa sulla Chiesa.¹

Negli anni precedenti il concilio, a livello teologico e giuridico, veniva evidenziata la spinosa questione della collegialità dei vescovi e il primato del papa. La concezione giuridica «distorta», frutto di un'errata interpretazione dei decreti del Vaticano I, puntava a evidenziare il primato petrino sulle Chiese locali che venivano considerate circoscrizioni amministrative dal vescovo come prolungamento dell'autorità di Pietro.² La riscoperta della teologia dell'episcopato ha permesso di fare nuove considerazioni a livello giuridico sulla Chiesa. Questa non è intesa solo come un corpo mistico ma anche come una realtà visibile

* Decano della Facoltà di Diritto canonico; docente di Diritto canonico presso la Pontificia Università Antonianum, Roma (misardella@gmail.com)

¹ K. RAHNER, «Das neue Bild der kirche», in *Geist und leben* 39(1966), 4. La nuova concezione sulla Chiesa frutto del concilio puntava al superamento di una rappresentazione ecclesiale, centrata sull'autorità, per passare a una concezione teandrica, umano-divina.

² L'episcopato tedesco nel 1875 rispose attraverso una dichiarazione collettiva sulla lettura distorta del concilio Vaticano I sul primato di Pietro. Pio IX affermò, attraverso una lettera apostolica, l'autenticità e la cattolicità di tale dichiarazione. Cf. *Dichiarazione collettiva dei vescovi tedeschi*, genn. febr. 1875: *Denz* 1077-1078.

fatta di soggetti. La Chiesa particolare è una realtà teandrica che ha la sua piena manifestazione soprattutto quando è riunita intorno al suo pastore. La *Sacrosantum concilium* afferma:

Il vescovo deve essere considerato come il grande sacerdote del suo gregge: da lui deriva e dipende in un certo modo la vita dei suoi fedeli in Cristo. Perciò tutti devono dare la più grande importanza alla vita liturgica della diocesi che si svolge intorno al vescovo, principalmente nella chiesa cattedrale, convinti che c'è una speciale manifestazione della Chiesa nella partecipazione piena e attiva di tutto il popolo santo di Dio alle medesime celebrazioni liturgiche, soprattutto alla medesima eucaristia, alla medesima preghiera, al medesimo altare cui presiede il vescovo circondato dai suoi sacerdoti e ministri.³

Questo concetto, ripreso nel decreto *Christus Dominus* n. 11, si è concretizzato nel canone 369 dove si afferma che la diocesi è il luogo nel quale è veramente presente e operante la Chiesa di Cristo; il vescovo che è il suo pastore riunisce la Chiesa nello Spirito Santo mediante il vangelo e l'eucaristia.

Il concilio ha ricomposto la relazione vescovo-Chiesa non a partire da una nuova concezione ecclesiologica ma avendo come sottofondo la dottrina della sacramentalità dell'episcopato.⁴ La *Lumen gentium* al numero 21 afferma:

³ CONCILIUM OECUMENICUM VATICANUM II, const. *Sacrosantum concilium*, 4 dec. 1963: AAS 56(1964)41.

⁴ C. Cali afferma: «La seconda parte del paragrafo 21 chiarisce quindi le modalità con cui i successori degli apostoli hanno ricevuto un particolare dono di grazia – mediante il rito dell'imposizione delle mani – per essere sacramento di Cristo nella sua Chiesa. Dopo aver richiamato l'imposizione delle mani fatta dall'apostolo Paolo su Timoteo, il testo afferma che gli apostoli e i loro successori mediante tale rito riceverono una speciale effusione di Spirito Santo, un dono che attraverso questo gesto – dirà più avanti al n. 22 – fa sì che il «collegio degli apostoli perpetua senza interruzioni il corpo apostolico» (C. CALÌ, *Una Chiesa senza vescovi? La sacramentalità dell'episcopato tra storia, teologia e liturgia*, EDB, Bologna 2019, 163). A. Ingoglia afferma: «Il mutamento di prospettiva tra la visione offerta dal codice pio-benedettino che considerava la diocesi unicamente come divisione territoriale e quella del codice novellato è profondo: il concetto di *portio Populi Dei* non coincide infatti con quello di una "circostrizione territoriale" ma indica una realtà complessa che manifesta localmente l'unica *Ecclesia catholica*. In quest'ottica, la Chiesa in particolare è quindi una realtà di ben più ampia portata di una semplice *portio* della Chiesa universale, perché in essa è presente tutta la Chiesa, con la sua efficacia salvifica» (A. INGOGLIA, «L'ufficio pastorale del vescovo secondo il codice Giovanneo-Paolino», in *Il vescovo e la sua Chiesa*, Il Pozzo di Giacobbe, Trapani 2004, 65-66).

Il santo concilio insegna quindi che con la consacrazione episcopale viene conferita la pienezza del sacramento dell'ordine, quella cioè che dalla consuetudine liturgica della Chiesa e dalla voce dei santi Padri viene chiamata sommo sacerdozio, realtà totale del sacro ministero.⁵

Il vescovo, in questo nuovo scenario, non è più un semplice funzionario che amministra un popolo di Dio ma un pastore sposo della sua diocesi con potestà ordinaria, propria e immediata.⁶ Il tema della sacramentalità dell'episcopato ha funzionato da vettore su due livelli: a) il recupero del valore delle Chiese particolari, b) la comprensione della Chiesa come corpo di Chiese.

Circa la figura del vescovo nella costituzione *Lumen gentium* si afferma: «Del resto è certo che, reggendo bene la propria Chiesa come una porzione della Chiesa universale, contribuiscono essi stessi efficacemente al bene di tutto il corpo mistico, che è pure il corpo delle Chiese».⁷ Sottolineare e dichiarare la sacramentalità dell'episcopato ha fatto in modo che si fondasse il rapporto vescovo-Chiesa locale e vescovo-Chiesa universale, come riportato nella *Lumen gentium*: «I singoli vescovi, invece, sono il visibile principio e fondamento di unità nelle loro Chiese particolari, queste sono formate a immagine della Chiesa universale, ed è in esse e a partire da esse che esiste la Chiesa cattolica una e unica».⁸

Questo postulato pone di conseguenza una domanda: può esistere un altro rapporto del vescovo con la Chiesa che non sia la sua Chiesa? La risposta è senza dubbio sì per alcuni semplici motivi; 1) essendo il vescovo portatore della notizia apostolica, la diocesi è una Chiesa particolare e non una circoscrizione; 2) poiché il vescovo ha in sé la pienezza dell'ordine, è lui che garantisce il vangelo e l'eucaristia; 3) essendo i vescovi principio di fondamento e di unità nelle loro Chiese, la Chiesa è di conseguenza una comunione di Chiese:

I vescovi, come legittimi successori degli apostoli e membri del collegio episcopale, sappiano essere sempre tra loro uniti e dimostrarsi solleciti di tutte le Chiese; per divina disposizione e comando dell'ufficio apostolico, ognuno di essi, insieme con gli altri vescovi, è infatti in certo qual modo responsabile della Chiesa.⁹

⁵ CONCILIIUM OECUMENICUM VATICANUM II, const. *Lumen gentium*, 21 nov. 1964: AAS 57(1965)21; da ora in poi verrà utilizzata la sigla LG.

⁶ CONCILIIUM OECUMENICUM VATICANUM II, decr. *Christus Dominus*, 28 oct. 1965: AAS 58(1966)8; da ora in poi verrà utilizzata la sigla CD.

⁷ LG 23.

⁸ LG 23.

⁹ CD 14.

Questa sollecitudine dei vescovi per la propria Chiesa e per le Chiese oggi è resa visibile grazie all'istituto del sinodo – infatti, è possibile parlare di Chiesa sinodale. Tuttavia, l'esistenza di una Chiesa sinodale implica una coincidenza tra la comunione delle Chiese e la comunione dei vescovi.

2. Dai sinodi al Sinodo dei vescovi

Non è possibile fare un discorso canonico sulla comunione dei vescovi e sulla Chiesa della sinodalità senza fare un'appropriate analisi storico-giuridica. La normativa attuale ha distinto la nozione di concilio ecumenico¹⁰ e particolare¹¹ dal concetto di sinodo,¹² mentre invece nelle fonti del diritto canonico le parole concilio e sinodo spesso sono utilizzate come sinonimi.

Per il cristianesimo dei primi quattro secoli la sollecitudine per il bene delle Chiese e della Chiesa (*sýnodos*, stare insieme) non era una prassi sviluppata in maniera omogenea a causa dei contesti storici e sociali. È possibile riscontrare dalle fonti che all'interno delle prime comunità cristiane vi era uno stretto legame carismatico, esisteva una vera e propria «comunione» tra le Chiese. La Lettera agli Efesini esplicita indirettamente questa comunione: «conservare l'unità dello Spirito per mezzo del vincolo della pace. Un solo corpo e un solo spirito, una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione, un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo».¹³

La comunione tra le Chiese permetteva la diffusione del messaggio evangelico ma è possibile scorgervi anche una comune disciplina. Quando all'interno del sistema romano, nel secondo e terzo secolo, il cristianesimo cominciò a essere perseguitato, le fonti attestano scarse riunioni conciliari. Le testimonianze dei padri della Chiesa descrivono solo indirettamente alcune riunioni. Ad esempio, Cipriano di Cartagine racconta in una lettera di aver riunito più volte i vescovi della sua circoscrizione per discutere di alcuni problemi riguardanti il battesimo.¹⁴ C'è da tenere in considerazione che allora i vescovi non erano solle-

¹⁰ PONTIFICIA COMMISSIO CODICIS IURIS CANONICI AUTHENTICE INTERPRETANDO, *Codex iuris canonici*, auctoritate IOANNIS PAULI PP. II promulgatus, Vaticana, Città del Vaticano 1989, can. 336; da ora in poi per indicare il *Codex iuris canonici* si userà la sigla CIC.

¹¹ CIC, can. 439.

¹² CIC, can. 342.

¹³ Ef 4,4-5.

¹⁴ Cf. T.C. CYPRIANI, *Epistula LXX*, 111.2: *Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum latino-rum*, Editum Academiae Litterarum Caesareae, Vidibonae 1871, 766-770.

citi per la cura del popolo a loro affidato ma si riunivano per contrastare i problemi che affliggevano il bene di tutte le comunità. Queste riunioni divennero sempre più una costante maturando un modello presente nel Nuovo Testamento. In maniera particolare si sviluppò un prototipo presente negli Atti degli apostoli: «Abbiamo deciso, lo Spirito Santo e noi, di non imporvi nessun altro obbligo al di fuori di queste cose necessarie».¹⁵ Le riunioni dei vescovi infatti producono norme che sono strettamente necessarie al bene delle Chiese e alla comunione tra di esse, che sono d'altronde i motivi per i quali i vescovi si riuniscono e concordano alcune decisioni.

Nei primi secoli era possibile parlare di comunione delle Chiese, di uno stretto legame spirituale e materiale presente tra le diverse realtà. Nel corso del tempo questo legame ha trovato un punto di incontro intorno alla figura del vescovo. L'espressione di Ignazio di Antiochia è una forte testimonianza di come il ruolo dell'episcopato sia centrale nella comunione della Chiesa e delle Chiese. Egli afferma: *ubi episcopus ibi ecclesia*.¹⁶

Ogni comunità ha un suo vescovo che è il pastore, lo sposo e il garante a cui è affidata la custodia della dottrina, ma è anche e soprattutto il punto di incontro con le altre Chiese.

Dopo la fine delle persecuzioni e la concessione della libertà religiosa, all'interno della Chiesa fiorì la realtà sinodale. Le comunità si riunivano in raggruppamenti più o meno stabili per collaborare per il bene dell'unica Chiesa. Vari erano i propositi di queste riunioni: difendere la fede, stabilire norme disciplinari, correggere gli errori e regolare la vita. L'attività sinodale era una particolare forma di comunione tra le Chiese sotto la guida dei loro pastori. Dal V al XIII secolo si susseguirono numerosi concili soprattutto in Oriente, dove è possibile notare come questa realtà fosse ormai consolidata. Numerose sono le collezioni canoniche di questo periodo che raccolgono i canoni conciliari per la loro importanza – in particolare queste raccolte venivano distribuite fra le Chiese. Si svilupparono, sul modello del sistema romano, raggruppamenti di Chiese che periodicamente si riunivano sotto la guida di un

¹⁵ At 15,29. D. Spataru afferma: «Il graduale sviluppo avvenuto nei primi tre secoli per quanto riguarda l'ordinamento gerarchico della Chiesa confluisce nel IV secolo in definizioni chiare, ufficiali e universalmente riconosciute. La formulazione e la definizione di ogni canone come norma vincolante per la Chiesa universale, definizione espressa nei Sinodi particolari e nei Concili ecumenici, sono la prova tangibile dell'opera dei vescovi per il bene della Chiesa. Essi, i vescovi, non portavano una novità ma rivestivano di una nuova forma il vecchio contenuto, che riguardava il bene della Chiesa» (D. SPATARU, *Sacerdoti e Diaconesse. La gerarchia ecclesiastica secondo i Padri della Cappadocia*, ESD, Bologna 2007, 99).

¹⁶ IGNAZIO DI ANTIOCHIA, *Ad Smyrnaeos*: PG 8,851.

metropolitana. In Occidente la figura del metropolita si sviluppò tardivamente rispetto all'Oriente. Questa figura assumerà sempre più importanza e riceverà nel corso del tempo diverse prerogative e poteri. Nel concilio particolare di Antiochia del 341, il canone 9 recita:

I vescovi di ciascuna provincia devono sapere che il vescovo che ha sede nella metropoli assume la cura dell'insieme della provincia, perché è nella metropoli che s'incontrano *tutti coloro che hanno degli affari da trattare*. Per questo motivo noi attestiamo che è a lui che spetterà occupare il primo posto d'onore, e che, secondo la regola che abbiamo ricevuto dai nostri padri, gli altri vescovi non devono prendere senza il suo consenso alcuna iniziativa che non riguardi la loro diocesi e le campagne che ne dipendono.¹⁷

Nel corso dei secoli, i pontefici romani hanno spesso limitato i poteri dei metropolitani poiché erano preoccupati dagli abusi di potere e dalle prerogative che essi avevano acquisito. È possibile scorgere nelle collezioni canoniche i poteri che i metropolitani esercitavano soprattutto nei Concili provinciali.¹⁸ Diverse sono le tematiche di queste riunioni che rimarranno quasi invariate fino al concilio di Trento. In questo caso i vescovi si riuniscono per il bene della Chiesa e delle Chiese e per discutere di fede, di disciplina e di materia sacramentaria.

Dal diritto delle decretali fino al concilio di Trento è possibile notare la distinzione terminologica tra concilio plenario e concilio ecumenico a causa della rottura dei rapporti tra Chiesa orientale e Chiesa occidentale. Si ritenevano ecumenici solo quei concili dove vi era la piena partecipazione di tutta la Chiesa. Solo dopo il concilio di Trento la mancata partecipazione da parte dei vescovi d'Oriente non verrà più presa in considerazione e i concili (anche quelli senza la partecipazione di vescovi orientali) verranno considerati tutti ecumenici. Con il concilio di Trento avviene il cambio decisivo soprattutto per quanto concerne l'autorità dei metropolitani e lo svolgimento dei sinodi. Le diocesi erano obbligate ogni anno a celebrare un sinodo diocesano per verificare e mettere in pratica le deliberazioni di Trento.¹⁹ Questo ha comportato un fiorire di sinodi locali a discapito di quelli provinciali e interprovinciali, in particolare

¹⁷ CONCILIO DI ANTIOCHIA (a. 341), in *Ecclesiae Occidentalis Monumenta iuris antiquissima Canonum et conciliorum graecorum interpretationes latinae*, 29 voll., C.H. TURNER, Oxford 1933, VI, 307.

¹⁸ Nel celebre decreto di Graziano alla causa 9 questione terza vengono affrontate alcune questioni circa il potere del romano pontefice rispetto a quello dei vescovi e dei metropolitani.

¹⁹ Cf. A. KAKAREKO, *La riforma della vita del clero nella diocesi di Vilna dopo il concilio di Trento (1564-1796)*, Pontificia Università Gregoriana, Roma 1996, 59.

questi ultimi quasi scomparirono. Le norme stabilite a Trento saranno da fondamento per il primo Codice del 1917.

Dal concilio di Trento fino alla prima codificazione del 1917 si registrano poche adunanze di vescovi a causa delle numerose restrizioni sia da parte del potere politico che da parte della Sede apostolica. La Sede apostolica spesso temeva che queste adunanze potessero creare problemi a livello dottrinale.²⁰

Nel Codice del 1917 sono previste almeno ogni 20 anni conferenze e assemblee di una provincia per promuovere il bene comune. Il canone 290 elenca i compiti precisi di queste assemblee: «ad fidei incrementum, ad moderandos mores, ad corrigendos abusos, ad controversias componendas, ad unam eandemque disciplinam servandam vel inducendam».²¹

Il concilio Vaticano II ha rimarcato l'importanza delle adunanze dei vescovi auspicando: «che la veneranda istituzione dei Sinodi e dei Concili riprenda nuovo vigore, al fine di provvedere più adeguatamente e più efficacemente all'incremento della fede e alla tutela della disciplina nelle varie Chiese».²² Il concilio Vaticano II ha chiarito il modo attraverso cui il papa e i vescovi continuano l'opera del Cristo. Il culmine di questa dottrina è presente ai numeri 22-23 della *Lumen gentium* dove viene descritto il rapporto dei vescovi con il papa e dei vescovi tra loro. Nell'assise conciliare veniva chiesto al papa di costituire un organismo stabile che collegasse il papato e l'episcopato.

Il 15 settembre del 1965 Paolo VI, con il motu proprio *Apostolica sollicitudo*, istituì una nuova forma di collaborazione episcopale chiamata: Sinodo dei vescovi.²³ Lo scopo di Paolo VI non era quello di creare una Chiesa sinodale ma di mediare alle richieste dei vescovi di fronte alle esigenze di rinnovamento del papato nel suo rapporto collegiale con i vescovi stessi.²⁴ Questa nuova istituzione ha dato una risposta concreta

²⁰ In Francia il pericolo del giansenismo rendeva sospette alla Santa Sede le riunioni conciliari a causa delle teorie contrarie e avverse nei confronti del papato.

²¹ *Codex iuris canonici*, PII X PONTIFICIS MAXIMI IUSSU DIGESTUS, BENEDICTI PAPAE XV auctoritate promulgatus, praef., fontium annotatione et indice analytico alphabetico ab P. GASPARRI auctus, Roma 1934, can. 290.

²² CD 36.

²³ PAOLO VI, motu prop. *Apostolica sollicitudo*, 5 sept. 1965: AAS 57(1965), 775-780.

²⁴ Su questo argomento il cardinale A. Dulles afferma: «Negli anni seguenti il Concilio, Paolo VI continuò a sviluppare e perfezionare le sue opinioni sulla collegialità. La sua prima azione, dopo la promulgazione della *Lumen gentium*, fu convocare il Sinodo dei Vescovi». Paolo VI mostrava un particolare interesse per il tema della collegialità, così come nel dare un nuovo *status* alla conferenza episcopale (A. DULLES, «Il "primato" come aspetto della collegialità: Paolo VI e Giovanni Paolo II», in R. LA DELFA [a cura di], *Primato e collegialità*, Città Nuova, Roma 2004, 59).

alla partecipazione dei vescovi al governo universale della Chiesa. È singolare che questo nuovo istituto sia un atto del romano pontefice creato all'apertura dell'ultima sessione conciliare, per spegnere probabilmente ogni dibattito su questo argomento.²⁵ La dicitura sinodo, pur conservando un nome caro alla tradizione, assume un significato completamente nuovo. Il compito del sinodo è quello di

prestare aiuto con i loro consigli al Romano Pontefice nella salvaguardia e nell'incremento della fede e dei costumi, nell'osservanza e nel consolidamento della disciplina ecclesiastica e inoltre per studiare i problemi riguardanti l'attività della Chiesa nel mondo.²⁶

Il sinodo diventa un'istituzione centrale formata da una rappresentanza dell'episcopato cattolico per sua natura perpetuo. In base al motu proprio è possibile percepire che questa istituzione perpetua è dedicata ad una continua verifica ecclesiale, che cerca di individuare i problemi e offrire consigli al papa per la guida della Chiesa universale.

3. La comunione dei vescovi come fonte per la realizzazione della Chiesa sinodale

Negli anni successivi al concilio Vaticano II, come già accennato in precedenza, la Chiesa è stata sempre più sollecitata a riflettere sulle modalità di partecipazione dell'episcopato. Allo stesso tempo i vari sinodi convocati da Giovanni Paolo II evidenziano lo stretto legame tra il concetto di collegialità e quello di comunione.²⁷ Nel 1985 lo stesso Giovanni Paolo II, convocando un sinodo straordinario, auspicava di

rivivere in qualche modo quell'atmosfera straordinaria di comunione ecclesiale, che caratterizza l'assise ecumenica, nella vicendevole partecipazione delle sofferenze e delle gioie, delle lotte e delle speranze, che sono proprie del Corpo di Cristo nelle varie parti della terra.²⁸

²⁵ Cf. F. RUTIGLIANO, *Il Sinodo straordinario dei vescovi del 1985: Chiesa Mistero di comunione. Al centro dello sviluppo ermeneutico e di ricezione del concilio Vaticano II*, Cittadella Editrice, Assisi 2016, 24-25.

²⁶ CIC, can. 342.

²⁷ Cf. M.C. BRAVI, *Il Sinodo dei vescovi. Istituzione, fini e natura. Indagine teologico-giuridica*, Pontificia Università Gregoriana, Roma 1995, 220.

²⁸ GIOVANNI PAOLO II, disc. *Un Sinodo straordinario per rivivere e approfondire il concilio Vaticano II*, 25 gen. 1985, in *L'Osservatore romano*, 125(1985)1.

L'appartenenza al collegio episcopale non è solo un atto meramente sacramentale e giuridico ma è soprattutto un'epifania di comunione.²⁹ La comprensione di tutto il concilio Vaticano II si è sviluppata proprio sul concetto di comunione.³⁰ La Chiesa è un corpo mistico che, riunito intorno al suo vescovo nell'eucaristia e alla parola di Dio, testimonia l'unità fraterna con il cielo e tra gli uomini.³¹ Per Giovanni Paolo II il sinodo compie la sua missione nella misura in cui esprime la collegialità-comunione dalla preparazione sino alla sua conclusione. L'attualizzazione del concilio Vaticano II ha permesso ai pontefici di attualizzare anche l'istituto del sinodo diocesano sulla base del concetto di collegialità e di comunione.

Sin dall'inizio del suo pontificato papa Francesco ha esortato i vescovi a essere sempre più partecipi alla sollecitudine di tutta la Chiesa, ricordando che il Sinodo dei vescovi, frutto del concilio Vaticano II, è una delle espressioni attraverso cui il papa e i vescovi mostrano sollecitudine per tutta la Chiesa. Il 17 ottobre del 2015, in occasione della commemorazione del cinquantesimo anniversario dell'istituzione del Sinodo dei vescovi, egli ha pronunciato un fondamentale discorso sull'importanza di questa istituzione. Il pontefice ha manifestato il suo personale apprezzamento per il sinodo tracciando i principali contenuti di quella che sarebbe stata la sua futura riforma: 1) il sinodo prima di essere un'istituzione deve diventare un atteggiamento, uno stile nel quale devono impegnarsi sia i pastori che i fedeli; 2) la Chiesa è veramente sinodale nella misura in cui si sa mettere in ascolto di tutti i battezzati che appartengono al popolo di Dio; 3) la Chiesa che si mette in ascolto conferisce

²⁹ Giovanni Paolo II, nella *Novo millennio ineunte*, afferma: «È l'altro grande ambito in cui occorrerà esprimere un deciso impegno programmatico, a livello di Chiesa universale e di Chiese particolari: *quello della comunione (koinonìa)* che incarna e manifesta l'essenza stessa del mistero della Chiesa. La comunione è il frutto e la manifestazione di quell'amore che, sgorgando dal cuore dell'eterno Padre, si riversa in noi attraverso lo Spirito che Gesù ci dona (cf. Rm 5,5), per fare di tutti noi "un cuore solo e un'anima sola" (At 4,32). È realizzando questa comunione di amore che la Chiesa si manifesta come "sacramento", ossia "segno e strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano"» (GIOVANNI PAOLO II, ep. ap. *Novo millennio ineunte*, 6 ian. 2001: AAS 93[2001], 296).

³⁰ Diversi sono gli autori che hanno riletto l'evento concilio Vaticano II attraverso il concetto di comunione, basti pensare a Y.M. CONGAR, «La Chiesa come popolo di Dio», in *Concilium* 1(1965)1, 19-43; H. DE LUBAC, *Paradosso e mistero della chiesa*, Jaca Book, Milano 2017; B. FORTE, *La Chiesa icona della trinità. Breve ecclesiologia*, Queriniana, Brescia 1984.

³¹ Cf. J. RATZINGER, *La comunione nella Chiesa*, San Paolo Edizioni, Cinisello Balsamo 2004, 80-81.

anche al ministero petrino una nuova luce.³² Lo stare insieme, *synodos*, diventa per il pontefice una questione costitutiva.

Dopo solo 3 anni, il 15 settembre 2018, il pontefice ha voluto rinnovare il Sinodo dei vescovi attraverso una costituzione apostolica intitolata *Episcopalis communio*. Il sinodo, pur rimanendo un *coetus episcoporum* che presta aiuto al romano pontefice nel governo di tutta la Chiesa, ha recepito quella che è l'idea chiave espressa più volte da papa Francesco. Non solo dunque i vescovi sono coinvolti direttamente nel prestare aiuto al pontefice, ma lo è anche tutto il popolo di Dio, ciascuno secondo il ruolo e il compito affidatogli. Ancora una volta è il concilio Vaticano II a offrire questa nuova prospettiva attraverso una rilettura del secondo capitolo della *Lumen gentium*, dal quale emerge con insistenza il concetto fondamentale di popolo di Dio. Al numero 5 della costituzione, riprendendo la *Lumen gentium*, si afferma:

Infatti «la totalità dei fedeli, avendo l'unzione che viene dal Santo (cf. 1Gv 2,20.27), non può sbagliarsi nel credere, e manifesta questa sua proprietà mediante il senso soprannaturale della fede di tutto il popolo, quando “dai Vescovi fino agli ultimi fedeli laici”, mostra l'universale suo consenso in cose di fede e di morale». Il Vescovo, per questo, è insieme chiamato a «camminare davanti, indicando il cammino, indicando la via; camminare in mezzo, per rafforzare [il Popolo di Dio] nell'unità; camminare dietro, sia perché nessuno rimanga indietro, ma, soprattutto, per seguire il fiuto che ha il Popolo di Dio per trovare nuove strade. Un Vescovo che vive in mezzo ai suoi fedeli ha le orecchie aperte per ascoltare “ciò che lo Spirito dice alle Chiese” (Ap 2,7) e la “voce delle pecore”, anche attraverso quegli organismi diocesani che hanno il compito di consigliare il Vescovo, promuovendo un dialogo leale e costruttivo.³³

I sacri pastori sono eletti e ordinati per l'esclusivo servizio al popolo di Dio e sono chiamati per loro stessa natura a mettersi in ascolto del gregge a loro affidato, per comprendere quello che lo Spirito Santo annuncia alle Chiese. Ascoltare il popolo di Dio è necessario in quanto rappresenta un cammino verso il discernimento che rende tutti partecipi.

Per queste ragioni, ogni sinodo deve prendere avvio mediante la consultazione e l'ascolto dei fedeli. Pur continuando a essere un'istituzione essenzialmente episcopale, il sinodo non è più separato dal

³² FRANCESCO, disc. *Commemorazione del 50° anniversario dell'Istituzione del Sinodo dei vescovi*, 17 ott. 2015, in *L'Osservatore romano*, 155(2015), 4-5.

³³ FRANCESCO, const. *Episcopalis communio*, in http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_constitutions/documents/papa-francesco_costituzione-ap_20180915_episcopalis-communio.html, 5.

popolo di Dio ma, al contrario, diventa voce di esso.³⁴ Il valore della costituzione non è solo quello di inquadrare il sinodo in una cornice normativa marcando la dimensione collegiale dei vescovi. Illuminando la potestà collegiale dei vescovi a servizio del popolo di Dio, il valore della costituzione mostra una Chiesa essenzialmente sinodale.

Si è accennato nella parte introduttiva che fino al pontificato di papa Francesco il sinodo era stato la massima espressione di collegialità e di comunione per l'episcopato. Tuttavia, come già detto, oggi non è possibile considerarlo solo attraverso questi concetti ma è importante tenere conto del popolo di Dio, l'effettiva realtà su cui tali concetti si fondano, e per il quale i vescovi manifestano la loro piena sollecitudine e si mettono in ascolto e a servizio delle Chiese.

La costituzione *Episcopal communio* è divisa in due parti: una sezione dottrinale che precede una sezione disciplinare. Nella prima parte non si tratta solo la questione del Sinodo dei vescovi ma vengono toccati anche argomenti che riguardano la vita di tutta la Chiesa.

La principale novità normativa presente all'interno della costituzione si può rintracciare nella maggiore partecipazione concessa all'assemblea sinodale per autorità del romano pontefice. Nell'articolo 18 si afferma:

§1. Ricevuta l'approvazione dei Membri, il Documento finale dell'Assemblea è offerto al Romano Pontefice, che decide della sua pubblicazione. Se approvato espressamente dal Romano Pontefice, il Documento finale partecipa del Magistero ordinario del Successore di Pietro.

§2. Qualora poi il Romano Pontefice abbia concesso all'Assemblea del Sinodo potestà deliberativa, a norma del can. 343 del Codice di diritto canonico, il Documento finale partecipa del Magistero ordinario del Successore di Pietro una volta da lui ratificato e promulgato.

In questo caso il Documento finale viene pubblicato con la firma del Romano Pontefice insieme a quella dei Membri.³⁵

Questa è una delle novità più rilevanti poiché qualora il papa concedesse potestà deliberativa all'assemblea sinodale, il documento finale da lui ratificato e pubblicato parteciperebbe al magistero ordi-

³⁴ *Ivi*, 6. La consultazione del popolo di Dio si svolge nelle Chiese particolari per mezzo dei Sinodi dei vescovi delle Chiese patriarcali e arcivescovili maggiori, dei consigli dei gerarchi e delle assemblee dei gerarchi delle Chiese *sui iuris* e delle conferenze episcopali. In ciascuna Chiesa particolare i vescovi svolgono la consultazione del popolo di Dio avvalendosi degli organismi di partecipazione previsti dal diritto, senza escludere ogni altra modalità che essi giudichino opportuna.

³⁵ *Ivi*, art. 18.

nario petrino.³⁶ Proprio per manifestare la partecipazione dell'intero popolo al sinodo, «secondo il tema e le circostanze, possono essere chiamati all'Assemblea del Sinodo anche alcuni altri, che non siano insigniti del *munus* episcopale, il ruolo dei quali viene determinato di volta in volta dal Romano Pontefice».³⁷

Conclusioni

La riforma del sinodo compiuta con atto solenne in forma di costituzione apostolica operata da papa Francesco arricchisce e illumina, attraverso il metodo conciliare, la partecipazione dei vescovi al governo della Chiesa universale. L'*Episcopalis communio* permette al pontefice di associare i vescovi al governo di tutta la Chiesa in maniera più completa in quanto, concedendo potestà deliberativa a norma del canone 343, egli può rendere magistero ordinario del successore di Pietro, una volta ratificato e da lui promulgato il documento finale dell'assemblea sinodale.

L'aspetto più significativo operato nella *Episcopalis communio* è nella costituzione della Chiesa conciliare. I vescovi sono più partecipi nella guida della Chiesa e si fanno portatori delle voci dei fedeli attraverso il loro ascolto. Il testo della costituzione istituzionalizza la consultazione del popolo di Dio sul tema del sinodo. I singoli vescovi sono chiamati attraverso i mezzi di consultazione o altri mezzi ritenuti opportuni ad ascoltare i fedeli e a trasmettere alla segreteria del sinodo i risultati di tale consultazione. Attraverso il rinnovo dell'istituto del sinodo, i concetti di collegio e comunione hanno assunto una nuova luce e si sono rafforzati in quanto la partecipazione dei vescovi è resa più viva ed efficace dall'ascolto dei fedeli.

³⁶ Il Sinodo dei vescovi è stato istituito da Paolo VI come organo di carattere consultivo. Il canone 343 afferma: «Spetta al Sinodo dei vescovi discutere sulle questioni da trattare ed esprimere i propri voti, non però dirimerle ed emanare decreti su di esse, a meno che in casi determinati il Romano Pontefice, cui spetta in questo caso ratificare le decisioni del sinodo, non gli abbia concesso potestà deliberativa». Il romano pontefice dalla codificazione dell'83 poteva già concedere potestà al sinodo di deliberare, tuttavia questa facoltà non è stata mai concessa.

³⁷ *Episcopalis communio*, art. 2.



Negli anni successivi al concilio Vaticano II sono state messe sempre più in risalto le modalità di partecipazione dell'episcopato alla sollecitudine di tutta la Chiesa. Questo approfondimento si traduce nell'attualizzazione del concilio Vaticano II che ha permesso ai pontefici di dare nuova luce all'istituto del sinodo diocesano a partire dai concetti di collegialità e comunione.

Dal concilio Vaticano II fino al pontificato di papa Francesco, il sinodo è stato la massima espressione di collegialità e comunione di tutto l'episcopato. Tuttavia oggi non è possibile considerare il sinodo solo attraverso tali concetti, ma deve essere compreso all'interno della realtà su cui essi si fondano, ossia il popolo di Dio. I vescovi manifestano la loro piena sollecitudine per le Chiese nella misura in cui si mettono in ascolto di esse e al loro servizio.



During the years that followed the Second Vatican Council, the role of bishops as shepherds for the whole universal Church was increasingly emphasized. One of the specific outcomes of the new emphasis on collegiality and communion among the bishops was the establishment of the diocesan synod. From Vatican II until the present pontificate of Pope Francis, the Synod was the highest and most visible embodiment of the Council's call for collegiality and communion. Today, I believe, we must go beyond the concepts of collegiality and communion among only the bishops to also include and involve the laity. This inclusion of the laity is very much in keeping with the spirit of Vatican II, which called for the bishops of the universal Church to express their role as shepherds through listening to and caring for the People of God.

**SINODO – COMUNIONE – DIRITTO CANONICO – POPOLO DI DIO
– SINODALITÀ**